

L'omessa citazione del terzo interessato alla confisca è una mera irregolarità

Il sistema di garanzie ex art. 178 c.p.p. è riservato alle sole parti processuali e non è prevista alcuna facoltà del terzo di costituirsi ove non citato

/ Stefano COMELLINI

Nel processo penale, l'omessa citazione del terzo interessato al provvedimento di confisca integra una **mera irregolarità**, poiché il regime delle nullità ([artt. 178 ss. c.p.p.](#)) riguarda i soli soggetti che siano parti dello stesso, né è prevista alcuna sua facoltà di costituirsi ove non citato. Il principio di diritto, che deve correlarsi, nel caso di specie, con la sussistenza della fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, si rinviene nella sentenza n. [24658](#) depositata ieri dalla Cassazione.

La vicenda riguardava il legale rappresentante di una società, condannato nel giudizio di merito, appunto per il reato di cui all'[art. 11](#) del DLgs. n. 74/2000, perché, a fronte di un cospicuo debito erariale della società, aveva posto in essere una **fraudolenta vendita immobiliare** a favore di altra società partecipata da suoi congiunti. Il giudice di merito aveva, quindi, ravvisato nell'alienazione la finalità di diminuire la garanzia patrimoniale della società debitrice, così da rendere inefficace, anche parzialmente, l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, e da doversi disporre la **confisca** ex [art. 12-bis](#) del DLgs. n. 74/2000 dei beni illecitamente trasferiti.

Avverso la decisione di merito proponevano ricorso sia l'imputato, sia la società cessionaria degli immobili oggetto di confisca, lamentando questa la sua mancata citazione quale **terzo interessato** nel processo, in pretesa violazione dell'[art. 104-bis](#) comma 1-*quinquies* di sp. att. c.p.p.

È utile ricordare che l'[art. 104-bis](#), introdotto nel 2009 e più volte modificato, preso qui in considerazione nel testo derivante dal DLgs. n. [21/2018](#), prevede al comma 1-*quinquies* che, nel processo di cognizione, debbano essere citati i **terzi titolari di diritti reali o personali** di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

La Corte ha dichiarato sul punto l'inammissibilità del ricorso, richiamando il consolidato e risalente orientamento di legittimità per cui, in tema di confisca, l'eventuale omessa citazione, nel giudizio di cognizione, del terzo interessato al provvedimento ablatorio integra una mera irregolarità, posto che il **sistema di garanzie** previsto dall'[art. 178 c.p.p.](#) è riservato alle **sole parti processuali**, né è prevista alcuna facoltà del terzo di costituirsi ove non citato (Cass. n. 38855/2021).

In particolare, la sentenza ricorda come la Cassazione a Sezioni Unite n. 13539/2020 avesse già rapportato la detta disposizione ai principi sovranazionali, richiamati nei ricorsi, chiarendo che le questioni relative al-

la conformità della confisca al principio di **protezione della proprietà** (art. 1 Prot. n. 1 CEDU) possono essere comunque proposte dagli interessati in sede di esecuzione, ove il giudice, a cui può essere chiesta la revoca della misura ablatoria, ha ampi poteri istruttori ex [art. 666](#) comma 5 c.p.p. Inoltre, i terzi possono anche agire nel giudizio di merito cautelare, prima della definitività del provvedimento ablativo, quando la confisca sia preceduta da sequestro (Cass. n. 53384/2018).

L'infondatezza della prospettazione difensiva viene però ravvisata dalla Corte anche sotto un altro profilo: l'[art. 12-bis](#) del DLgs. n. 74/2000 fa salvi, in caso di confisca, i diritti della persona **estranea al reato**. Nel caso di specie, la società cessionaria dei beni non poteva, ad avviso della Cassazione, ritenersi in buona fede, a fronte di plurime risultanze riconducibili alla contiguità dei soci con l'imputato e alle modalità fraudolente di trasferimento degli immobili.

Passando poi al diverso tema della responsabilità del ricorrente, la Corte ricorda che per integrare la fattispecie di cui all'[art. 11](#) del DLgs. n. 74/2000 non è sufficiente che gli atti siano oggettivamente finalizzati a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, essendo necessario che gli stessi si caratterizzino anche per la loro **natura simulatoria o**, come nel caso di specie, **fraudolenta**, vale a dire connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo anche solo in difficoltà la procedura di riscossione coattiva (Cass. n. [35983/2020](#)).

D'altro canto, riguardo al debito tributario, di cui il ricorrente contestava la certezza, la Corte rileva come l'esecuzione esattoriale non configuri un presupposto della condotta illecita, ma sia prevista solo come evenienza futura che la condotta (idonea a tal fine con giudizio *ex ante*) tende a neutralizzare.

Non rileva, quindi, il merito della pretesa erariale, ma il solo fatto che essa possa essere **astrattamente esercitata**; infatti l'Amministrazione finanziaria, diversamente da qualunque altro soggetto, può agire direttamente per il soddisfacimento della propria pretesa senza dover attendere l'accertamento giudiziale della stessa. Pretesa che potrebbe successivamente anche rivelarsi infondata, essendo sufficiente la prospettiva del mancato pagamento delle imposte quale movente dell'azione, connotata da dolo specifico, e l'idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.